

Condizioni generali (CG) di vendita della carta giornaliera risparmio Comune acquistata nello shop per le carte giornaliere risparmio.

Lo shop per le carte giornaliere risparmio consente a comuni e città di richiedere e vendere la carta giornaliera risparmio Comune tramite un'apposita interfaccia web.

La FFS SA, in qualità di mandataria del Servizio diretto nazionale, incarica il comune o la città ai sensi dell'art. 418 segg. CO della vendita della carta giornaliera risparmio Comune in conformità e nel rispetto della tariffa vigente, delle prescrizioni e delle istruzioni dei trasporti pubblici.

Le parti sono tra loro indipendenti e stipulando il presente rapporto contrattuale non costituiscono nei confronti dei viaggiatori della FFS SA o di terzi alcun rapporto societario o simile.

1 Considerazioni generali

- 1.1 Queste CG integrano l'accordo di registrazione e sono subordinate ad esso, sono fatte salve le tariffe e le disposizioni dei trasporti pubblici.
- 1.2 Il Comune o la città opera in nome e per conto della FFS SA. Non esiste alcun rapporto contrattuale tra i clienti finali e il comune o la città. Per i clienti finali valgono esclusivamente le disposizioni contrattuali della FFS SA e dell'Alliance SwissPass (tariffa, CG).
- 1.3 La verifica dell'assoggettamento all'IVA è di competenza del comune o della città. La FFS SA e l'Alliance SwissPass non sono responsabili di eventuali pretese creditorie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti del comune o della città.

2 Area di distribuzione

Non sono state concordate limitazioni dell'area di distribuzione. Di conseguenza, al comune o alla città non sono concessi diritti esclusivi per la vendita della carta giornaliera risparmio Comune in specifiche aree di distribuzione.

3 Punti vendita terzi

In casi eccezionali è possibile continuare a incaricare della distribuzione punti vendita terzi, previa approvazione da parte della FFS SA in qualità di mandataria del Servizio diretto nazionale per prezzo e assortimento.

Sono considerati casi eccezionali:

- amministrazioni comunali aperte meno di 12 ore alla settimana
- comuni fusi tra loro: se l'edificio amministrativo nell'ex comune (frazione) è stato chiuso
- comuni urbani (ad es. Zurigo, Berna o Basilea)

Non possono essere incaricati della vendita i seguenti punti vendita terzi:

- uffici dei trasporti pubblici
- esercizi commerciali all'interno delle stazioni (ad es. chioschi)
- agenzie viaggio
- uffici postali
- strutture educative e sanitarie
- grandi aziende

Anche se la vendita della Carta giornaliera risparmio Comune viene affidata a un punto vendita terzo, il rispettivo Comune rimane il partner contrattuale della FFS SA. Le città con più di 50.000 abitanti sono un'eccezione. Se la città incarica un terzo di vendere la carta giornaliera risparmio Comune, è possibile stipulare un contratto direttamente tra la FFS SA e il punto vendita terzo. Il terzo deve fornire un deposito cauzionale di 10.000 franchi svizzeri.

La FFS SA si riserva il diritto di rifiutare caso per caso altri punti vendita terzi a nome di Alliance SwissPass. Non occorre rinnovare la domanda per i casi eccezionali che ad oggi risultano già approvati. Le nuove domande possono essere presentate tramite il modulo di domanda.

4 Obblighi del partner

- 4.1 I dati di accesso allo shop per le carte giornaliera risparmio non devono essere inoltrati a terzi e sono sotto la piena responsabilità del comune o della città (per le eccezioni si veda il punto 3 Punti vendita terzi). La FFS SA declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio dei dati di accesso.
- 4.2 Il comune o la città deve immediatamente informare la FFS SA di eventuali modifiche relative alla propria organizzazione o agli indirizzi e-mail registrati.
- 4.3 Il comune o la città fornisce ai clienti informazioni sulla carta giornaliera risparmio Comune. Assicura inoltre il servizio dopo vendita alla clientela, che dev'essere effettuato esclusivamente tramite lo shop per le carte giornaliera risparmio nel rigoroso rispetto del manuale online.
- 4.4 Il comune o la città è responsabile della riscossione delle somme dovute; per tale procedura non ha diritto ad alcuna provvigione d'incasso. Nella fattispecie, per le carte giornaliera risparmio Comune vendute direttamente o per mezzo di terzi, il comune o la città si fa carico delle spese di esecuzione e di rigetto dell'opposizione non coperte per il recupero dei crediti della FFS SA e dell'Alliance SwissPass. Le parti concordano che si tratta di un incasso ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. A cifra 2 ORD e non di un servizio di intermediazione finanziaria.
- 4.5 Nei limiti consentiti dalla legge, il comune o la città è responsabile senza limitazioni dei reclami dei clienti e delle relative rivendicazioni, se questi sono stati causati da errori o omissioni da parte del comune o della città o del suo ufficio emittente.
- 4.6 Il comune o la città è responsabile nei confronti della FFS SA della vendita conforme alle tariffe, alle prescrizioni e alle istruzioni vigenti della Carta giornaliera risparmio Comune e dell'intero valore di vendita della carta giornaliera risparmio Comune emessa.
- 4.7 La responsabilità e i costi dell'infrastruttura informatica necessaria per l'utilizzo dello shop per le carte giornaliera risparmio sono a carico del comune o della città.
- 4.8 Il comune o la città si impegna a saldare le fatture relative alle carte giornaliera risparmio Comune entro 30 giorni dalla ricezione.

5 Prestazioni e obblighi della FFS SA

- 5.1 La FFS SA mette gratuitamente a disposizione del comune o della città lo shop per le carte giornaliera risparmio e la pagina di visualizzazione della disponibilità www.gemeinde-spartageskarte.ch.
- 5.2 La FFS SA fornisce al comune o alla città un manuale online sull'utilizzo dello shop per le carte giornaliera risparmio.

5.3 La FFS SA fornisce il First Level Support per le questioni riguardanti l'applicazione delle tariffe.

6 Modifiche di prezzo e assortimento

L'Alliance SwissPass può stabilire autonomamente modifiche di prezzo e assortimento per la carta giornaliera risparmio Comune.

7 Commissioni di vendita

L'Alliance SwissPass riconosce al comune o alla città una commissione del 5% sulle carte vendute. Se l'ufficio comunale responsabile della vendita della carta giornaliera risparmio Comune è soggetto all'IVA (min. CHF 100 000 di fatturato per servizi imponibili a enti non comunali), la commissione viene accreditata comprensiva di IVA e il comune o la città deve pagare le imposte su di essa. Se l'ufficio competente è esente IVA, la commissione di vendita viene accreditata senza IVA.

8 Pagamento

- 8.1 Una volta al mese la FFS SA emette una fattura per gli importi dei ricavi dovuti dal partner, espressi in CHF sulla base dei prezzi delle tariffe di sistema. Vengono fatturati i valori di vendita meno la commissione (con o senza IVA a seconda dell'obbligo di versamento dell'IVA dell'ufficio comunale competente).
- 8.2 Se la parte contraente è in ritardo con i pagamenti, la FFS SA è autorizzata a richiedere gli interessi di mora. Gli interessi dovuti dopo la scadenza del termine di pagamento ordinario di 30 giorni vengono calcolati a un tasso del 5%. Inoltre, la FFS SA può bloccare l'accesso allo shop per le carte giornaliera risparmio senza consultazione se i termini di pagamento non vengono rispettati.

9 Durata del contratto ed entrata in vigore

- 9.1 Il presente contratto entra in vigore al momento dell'attivazione del sistema concordato ed è valido a tempo indeterminato.
- 9.2 Dopo un sollecito senza esito positivo, il rapporto contrattuale può essere sciolto per gravi motivi in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun risarcimento dei danni per la parte che presenta la disdetta. In particolare, tale diritto spetta alla FFS SA qualora la città o il comune leda gravemente o ripetutamente i propri obblighi contrattuali, o nel caso in cui la sua solvibilità appaia dubbia. Inoltre, la FFS SA gode di questo diritto se si verificano circostanze esterne che in modo imprevisto rendono difficile la fornitura delle prestazioni da parte della FFS SA.
- 9.3 Se il comune o la città desidera rescindere il contratto, può farlo utilizzando il modulo di disdetta presente nello shop per le carte giornaliera risparmio. Il termine di disdetta è di 3 mesi e il contratto viene rescisso per la fine del mese.

10 Tutela della riservatezza e protezione dei dati

- 10.1 Le parti trattano in modo riservato tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio né accessibili al pubblico.
- 10.2 In particolare, il comune o la città si impegna a tenere segrete tutte le informazioni, i dati e i documenti (ad es. gli elenchi clienti) di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto, come pure le informazioni ricevute e i documenti rilasciati e a non copiarli, metterli a disposizione di parti terze o utilizzarli diversamente.
- 10.3 Il comune o la città ha l'obbligo di informare i propri collaboratori e i terzi da esso coinvolti, che inevitabilmente vengono a conoscenza in tutto o in parte delle informazioni e dei documenti relativi all'esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita, dell'obbligo qui descritto di mantenere la segretezza assoluta e di esortarli a mantenere la stessa segretezza. Il comune o la città adotta, inoltre, tutti i provvedimenti necessari atti a garantire il rispetto del presente obbligo di segretezza. La riservatezza dei dati e la sicurezza dell'accesso ai dati vengono promosse facendo in modo che abbiano accesso ai dati delle parti solo le persone designate dal comune o dalla città e, presso la FFS SA, solo le persone necessarie per garantire il funzionamento operativo del sistema, l'ulteriore sviluppo tecnico e il controllo della revisione del sistema.
- 10.4 La riservatezza entro i limiti di cui sopra deve essere garantita già prima della stipulazione del contratto e continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 10.5 Nell'ambito del rapporto contrattuale si rende indispensabile un'elaborazione dei dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati. Tutti i dati saranno utilizzati esclusivamente per adempiere le prestazioni contrattuali. Ogni parte resta titolare dei dati da essa forniti. Le parti assicurano che tutti i dati personali dei clienti messi a loro disposizione o di cui vengono a conoscenza e i dati marginali collegati saranno utilizzati esclusivamente per la fornitura della prestazione contrattuale.
- 10.6 Al termine del rapporto contrattuale le parti sono tenute a distruggere i dati presi in consegna dalla controparte dal momento in cui questi ultimi non saranno più necessari per l'adempimento del contratto e, in ogni caso, al più tardi alla cessazione del contratto. Le parti si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni sulla clientela ferroviaria di cui vengono a conoscenza durante l'esecuzione del presente contratto. In particolare, questi dati non devono essere resi accessibili a terzi non autorizzati né utilizzati in altro modo. Questo obbligo persiste anche dopo la fine del contratto.
- 10.7 Le parti adottano misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ottenuti ed evitare che terzi ne vengano a conoscenza. Esse adotteranno almeno lo stesso livello di sicurezza previsto per le proprie esigenze. Le misure di sicurezza devono essere conformi al vigente stato della tecnica ed essere economicamente ragionevoli. In particolare, le parti contraenti assicurano, mediante l'utilizzo di mezzi adeguati (antivirus, firewall), che l'accesso non autorizzato ai dati sia evitato o impedito, nella misura in cui ciò sia possibile con un ragionevole sforzo economico e tecnico. Le parti contraenti sono consapevoli del fatto che non è possibile una protezione completa dai dati dannosi. Se un rischio non può essere eliminato in modo tecnicamente ed economicamente appropriato nonché prevedibilmente efficace in altro modo la FFS SA ha il diritto di cancellare immediatamente i dati contenenti i codici dannosi.

- 10.8 Se i dati personali devono essere esportati al di fuori della Svizzera in virtù del presente contratto e del fatto che l'azienda gestisce un centro di calcolo al di fuori della Svizzera e lo Stato in cui il centro di calcolo tratta i dati non dispone di una legislazione in materia di protezione dei dati equivalente a quella svizzera, l'azienda s'impegna a stipulare con la FFS SA un contratto supplementare sulla protezione dei dati (clausole contrattuali standard UE).
- 10.9 Le parti adottano misure tecniche e organizzative atte a garantire l'adempimento degli obblighi legali derivanti dalla raccolta dei dati nei confronti delle persone registrate, in particolare le richieste di informazioni e le richieste di cancellazione dei dati.

11 Diritti di licenza, di proprietà intellettuale e di utilizzazione

- 11.1 La FFS SA concede al comune o alla città il diritto (semplice) non esclusivo di utilizzare lo shop per le carte giornaliere risparmio per la vendita dell'assortimento predefinito. Il comune non riceve ulteriori diritti, in particolare sull'interfaccia, sulle applicazioni o sul software operativo della FFS SA o del personale ausiliario della FFS SA.
- 11.2 Con la conferma delle CG, al comune o alla città non viene trasferito alcun diritto al di là dell'uso specificato nel presente contratto. Ciascuna parte rimane pienamente titolare dei diritti di proprietà intellettuale ad essa spettanti.
- 11.3 Diritto di utilizzazione della documentazione
La FFS SA concede al comune o alla città, per l'esercizio, il diritto a pagamento, non esclusivo, semplice, sub-licenziabile, di memorizzare, stampare, riprodurre e distribuire in un numero adeguato di copie, per le finalità del presente contratto, le informazioni messe a disposizione. Eventuali avvisi sui diritti di protezione esistenti devono essere conservati. La documentazione non può essere trasmessa a terzi diversi dai propri fornitori.

12 Cessione e trasferimento di diritti e obblighi derivanti dal presente contratto

Le parti possono cedere, costituire in pegno o associare a nomi diversi da quelli del partner e della FFS SA i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto, o singole disposizioni, soltanto previo consenso scritto della rispettiva controparte. Esse si informano reciprocamente.

13 Garanzia di integrità

Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare, si impegnano a rispettare i principi e le regole del Codice di condotta della FFS SA (www.ffs.ch – Gruppo – Azienda – Profilo – Compliance)

14 Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Berna.